ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/646/CEE RELATIVA AL COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RIGUARDANTI L'ACCESSO ALL'ATTIVITA' DEGLI ENTI CREDITIZI E IL SUO ESERCIZIO E

Art. 18

Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali

L'art. 29 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e' sostituito dal seguente: "Art. 29 (Sospensione del voto, obbligo di alienazione, sanzioni penali). - 1. In assenza dell'autorizzazione dell'art. 27, il diritto di voto inerente alle azioni o quote non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, la deliberazione e' impugnabile a norma dell'art. 2377 del codice civile se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle predette azioni o quote. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla Banca d'Italia entro sei mesi dalla data della deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione. Le azioni o quote per le quali non puo' essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. 2. Le azioni o quote possedute da un soggetto indicato dal comma 4 dell'art. 27, che eccedono il 15 per cento del capitale dell'ente creditizio o ne comportano il controllo, devono essere alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d'Italia. In caso di inosservanza, il tribunale, su richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle azioni o delle quote. 3. L'omissione delle domande di autorizzazione e delle comunicazioni previste dall'art. 27, la falsita' del loro contenuto, la violazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni.".

Versione in vigore dal 1 gennaio 1993, non più in vigore dal 1 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 89/646/CEE relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attivita' degli enti creditizi e il suo esercizio e
Estremi	Decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481
Capo	II — Costituzione e succursali degli enti creditizi
Sezione	II

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-481-1992/art-18-sospensione-del-voto-obbligo-di-alienazione-sanzioni-penali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it